

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2386

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GIOMO e BONEA

*Presentata il 10 marzo 1970*

### Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'è noto, le insegnanti di applicazioni tecniche femminili acquisirono la stabilità nell'incarico al pari di tutti gli altri insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali con la legge 3 agosto 1957, n. 744.

In base all'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, fu poi loro data la possibilità di essere collocate, a domanda, nei ruoli della scuola media. Però su 1.632 insegnanti di applicazioni tecniche femminili incluse nella graduatoria nazionale soltanto le prime 592 furono immesse nei ruoli, in relazione ai posti disponibili.

Le insegnanti che non poterono giovare dell'anzidetta legge n. 831 non hanno potuto neppure beneficiare delle leggi 20 marzo 1966, n. 603, 20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n. 749, relative alla immissione nei ruoli delle scuole medie di personale docente abilitato in quanto in queste ultime leggi non è stata prevista la loro categoria.

Pertanto si ritiene opportuna l'approvazione di un provvedimento legislativo col quale si preveda la immissione in ruolo di tutte le insegnanti che siano rimaste escluse dai benefici di cui all'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le insegnanti di applicazioni tecniche, dichiarate stabili ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, sono nominate in ruolo, con decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre 1969 e sono assegnate, in mancanza di cattedre disponibili, a posti aggiunti da istituir-

si in numero non superiore a quello delle insegnanti aventi diritto alla nomina. I predetti posti vengono istituiti nelle scuole in cui, oltre alle ore relative a cattedre in organico eventualmente esistenti, siano di fatto disponibili almeno 16 ore settimanali di insegnamento.

**ART. 2.**

Al maggior onere derivante dalle applicazioni della presente legge si farà fronte mediante prelevamento dai fondi di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.